

## “CATALOGO DEFINITO”

### Ambito oggettivo delle segnalazioni Whistleblowing ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 3 del D. Lgs. 24/2023

MASTELLI rientra infatti tra i soggetti del settore privato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q), numeri 1) e 2), rispetto ai quali le disposizioni del DECRETO si applicano alle persone di cui ai commi 3 o 4, che effettuano segnalazioni sulle violazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 3), 4), 5) e 6):

**3) ILLECITI CHE RIENTRANO NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEGLI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA O NAZIONALI INDICATI NELL'ALLEGATO AL PRESENTE DECRETO OVVERO DEGLI ATTI NAZIONALI CHE COSTITUISCONO ATTUAZIONE DEGLI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA INDICATI NELL'ALLEGATO ALLA DIRETTIVA (UE) 2019/1937**, seppur non indicati nell'allegato al presente decreto, relativi ai seguenti settori:

**3.1 appalti pubblici**: norme per l'aggiudicazione di appalti pubblici;

**3.2 servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo**: norme che istituiscono un quadro di regolamentazione e di vigilanza e che prevedono una protezione dei consumatori e degli investitori nei mercati dei servizi finanziari e dei capitali dell'Unione e nei settori bancario, del credito, dell'investimento, dell'assicurazione e riassicurazione, delle pensioni professionali o dei prodotti pensionistici individuali, dei titoli, dei fondi di investimento, dei servizi di pagamento e delle attività di cui all'allegato I della direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento;

**3.3 sicurezza e conformità dei prodotti**: **1. requisiti di sicurezza e conformità per i prodotti immessi nel mercato dell'Unione**, definiti e disciplinati dai seguenti atti:

i) decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante codice del consumo

ii) normativa di armonizzazione dell'Unione europea relativa ai prodotti fabbricati, compresi i requisiti in materia di etichettatura, diversi da alimenti, mangimi, medicinali per uso umano e veterinario, piante e animali vivi, prodotti di origine umana e prodotti di piante e animali collegati direttamente alla loro futura riproduzione, elencati negli allegati I e II del regolamento (UE) 2019/1020;

**2. norme sulla commercializzazione e utilizzo di prodotti sensibili e pericolosi**, di cui al decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, recante modifiche ed integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento;

**3.4 sicurezza dei trasporti**: norme sulla sicurezza delle ferrovie; norme su requisiti di sicurezza nel settore dell'aviazione civile; requisiti di sicurezza nel settore stradale (sicurezza delle infrastrutture stradali, delle gallerie della rete stradale transeuropea, condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada) nel settore marittimo (visite di controllo delle navi; responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri, sull'equipaggiamento marittimo)

**3.5 tutela dell'ambiente**: qualunque tipo di reato contro la tutela dell'ambiente disciplinato dal decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121 (art. 727-bis c.p. "Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette"; Art. 733-bis"(Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto")

**3.6 norme su ambiente e clima**, di cui a:

i) decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra da determinate attività;

ii) decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sull'efficienza energetica quale requisito per la stipula di contratti pubblici e negli immobili della P.A.;

ii) decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e sulla regolamentazione dei relativi incentivi (quali quello relativo a comunità energetiche rinnovabili);

### **3.7 norme su sviluppo sostenibile e gestione dei rifiuti**, di cui a:

i) decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, relativa alla tracciabilità dei rifiuti;

ii) regolamento (UE) n. 1257/2013 relativo al riciclaggio delle navi;

iii) decreto legislativo 10 febbraio 2017, n. 28, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose;

### **3.8 norme su inquinamento marino, atmosferico e acustico**, di cui a:

i) D.P.R. 17 febbraio 2003, n. 84, concernente la disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO<sub>2</sub> da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove;

ii) decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale;

iii) regolamento (CE) n. 782/2003 sul divieto dei composti organo stannici sulle navi (GU L 115 del 9.5.2003, pag. 1);

iv) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (su Valutazione impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale; su difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche);

v) decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni;

vi) regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti;

vii) regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono;

viii) decreto legislativo 30 luglio 2012, n. 125 relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio;

ix) decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi;

x) regolamento (UE) 2015/757 concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo

xi) decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183 relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera che modifica d. lgs. 152/2006;

### **3.9 norme su protezione e gestione delle acque e del suolo**, di cui a:

i) decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

ii) decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219 relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque;

iii) articolo 15, decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche: valutazione ambientale dei lavori di costruzione o di altri impianti od opere e di altri interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo.

### **3.10 radioprotezione e sicurezza nucleare** di cui a:

i) Direttiva (UE) 2019/1937 (impianti nucleari);

ii) direttiva 2013/51/Euratom che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano;

iii) direttiva 2013/59/Euratom che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti);

iv) direttiva 2011/70/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi;

- v) direttiva 2006/117/Euratom relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito
- vi) regolamento (Euratom) 2016/52 che fissa i livelli massimi ammissibili di radioattività per i prodotti alimentari e per gli alimenti per animali a seguito di un incidente nucleare o emergenza radiologica
- vii) regolamento (Euratom) n. 1493/93 sulle spedizioni di sostanze radioattive tra gli Stati membri

**3.11 [sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali](#)** di cui a

Norme dell'Unione riguardanti gli alimenti e i mangimi cui si applicano i principi e i requisiti generali di cui al regolamento (CE) n. 178/2002 sulla legislazione alimentare, sull'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare

- i) regolamento (UE) 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili;
- ii) regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano;

**3.12 [salute pubblica](#)** di cui a:

- **Misure che stabiliscono parametri elevati di qualità e sicurezza per gli organi e le sostanze di origine umana**, disciplinate dai seguenti atti:

- i) direttiva 2002/98/CE: norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti
- ii) direttiva 2004/23/CE: norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule;
- iii) direttiva 2010/53/UE norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti

- **Misure che stabiliscono parametri elevati di qualità e sicurezza per i prodotti medicinali e i dispositivi di impiego medico**, disciplinate dai seguenti atti:

- i) regolamento (CE) n. 141/2000 concernente i medicinali orfani
- ii) direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano per favorire la libera circolazione dei medicinali;
- iii) regolamento (UE) 2019/6 relativo ai medicinali veterinari
- iv) regolamento (CE) n. 726/2004 per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario,
- v) regolamento (CE) n. 1901/2006 relativo ai medicinali per uso pediatrico
- vi) regolamento (CE) n. 1394/2007 sui medicinali per terapie avanzate
- vii) regolamento (UE) n. 536/2014 sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano

**3.13 [Diritti dei pazienti di cui alla direttiva 2011/24/UE](#)** sull'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera

**3.15. [Lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati](#)**

**3.16. [protezione dei consumatori](#)** di cui a:

- i) direttiva 98/6/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori;
- ii) direttiva (UE) 2019/770, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali;
- iii) direttiva (UE) 2019/771, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni;
- iv) direttiva 1999/44/CE, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo;
- v) direttiva 2002/65/CE, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori;
- vi) direttiva 2005/29/CE, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»);
- vii) direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori;
- viii) direttiva 2011/83/UE, sui diritti dei consumatori;

### **3.17. tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi**

di cui a:

- i) Direttiva 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche;
- ii) regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- iii) direttiva (UE) 2016/1148, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione.

**4) ATTI OD OMISSIONI CHE LEDONO GLI INTERESSI FINANZIARI DELL'UNIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 325 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA SPECIFICATI NEL DIRITTO DERIVATO PERTINENTE DELL'UNIONE EUROPEA;**

**5) ATTI OD OMISSIONI RIGUARDANTI IL MERCATO INTERNO, DI CUI ALL'ARTICOLO 26, PARAGRAFO 2, DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA,** comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

**6) ATTI O COMPORTAMENTI CHE VANIFICANO L'OGGETTO O LA FINALITÀ DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ATTI DELL'UNIONE NEI SETTORI INDICATI NEI NUMERI 3), 4) E 5);**

Es. operare sul mercato in posizione dominante potrebbe pregiudicare una concorrenza effettiva e leale nel mercato interno tramite il ricorso alle cd. pratiche abusive (adozione di prezzi cd. predatori, sconti target, vendite abbinate) contravvenendo alla tutela della libera concorrenza.